



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 40

Adempimento di un dovere

Per i reati militari, in luogo dell'articolo 51 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore o di altra Autorita' competente, esclude la punibilita'.

Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine del superiore o di altra Autorita', del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine.

Nel caso previsto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 5 agosto 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Libro	Primo — Dei reati militari, in generale
Titolo	Terzo — Del reato militare
Capo	I — Del reato consumato e tentato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/art-40-adempimento-di-un-dovere/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it